

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

N. 397 REP.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 21/07/2010

Al 05/08/2010

inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e ufficio competenti

Prot. n°2616 del 21/07/2010

Data 21/07/2010

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Marco Arrù**

**La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:**

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni d'urgenza.

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Marco Arrù**

N. 98 del registro delle deliberazioni data 14/07/2010

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:

INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemiladieci addì 14 (quattordici) del mese di luglio

Alle ore 10:30 , nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello risultano	Presenti	Assenti
Manca Antioco Giuseppe	X	
Pes Giuseppe	X	
Dettori Salvatore	X	
Obinu Antonio	X	
Pes Francesco	X	

Assiste all'adunanza il **Vice Segretario Comunale Dr. Marco Arrù**

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano		
Delibera Giunta Comunale	N. 98	Del 14/07/2010
Oggetto:	INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO	

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che l'Amministrazione comunale intende intraprendere un programma di videosorveglianza di alcune piazze e palazzi di sua proprietà, finalizzato alla tutela del patrimonio da atti vandalici ed alla prevenzione e repressione di condotte scaturenti allarme sociale, in considerazione di eventi incresciosi che si sono verificati negli ultimi mesi;
- **VISTO** il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" che prevede che il Garante per la protezione dei dati personali promuova l'adozione di norme di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali prodotti con strumentazioni elettroniche di rilevamento delle immagini, prevedendo, a tal fine, delle specifiche modalità di trattamento e delle forme semplificate di informazione agli interessati per garantire la liceità, la trasparenza e la correttezza delle operazioni;
- **RICHIAMATO** il Provvedimento Generale, in materia di videosorveglianza, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004;
- **VISTO** l'art. 6 del D.L. (cosiddetto "Decreto Sicurezza") del 23 febbraio 2009 n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge del 23 aprile 2009, n. 38;
- **VISTI** in particolare i commi 7 ed 8 del D.L. citato al capoverso precedente, che prevedono, rispettivamente, la facoltà dei Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la durata della conservazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'utilizzo di tali sistemi per un massimo di sette giorni, fatte salve speciali esigenze in materia di indagini giudiziarie o di polizia;
- **RITENUTO** necessario fornire al responsabile del servizio gli indirizzi per l'attivazione di un sistema di videosorveglianza e per l'approvazione un apposito testo regolamentare affinché l'utilizzo dello stesso venga effettuato nel pieno rispetto dei principi e delle indicazioni contenute nel citato Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali;
- **DATO ATTO** che l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza deve rispondere ai seguenti principi:
 - liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali, come la tutela della pubblica sicurezza e del patrimonio pubblico;
 - necessità, poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, pertanto va escluso ogni uso superfluo dell'impianto e vanno evitati eccessi e ridondanze. Deve essere prevista, inoltre, la cancellazione automatica ed a cadenza periodica dei dati raccolti e registrati;

- proporzionalità, in quanto non deve essere prevista la rilevazione di immagini in aree che non siano soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità e trasparenza, poiché gli scopi perseguibili devono essere determinati, espliciti, legittimi e portati a conoscenza degli interessati in maniera chiara ed inequivocabile

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **DI** fornire gli indirizzi al responsabile del servizio per l'attivazione di un sistema di videosorveglianza e per predisposizione di un apposito testo regolamentare affinché l'utilizzo dello stesso venga effettuato nel pieno rispetto dei principi e delle indicazioni contenute nel citato Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali;
2. **DI** dare atto che l'installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità dettati dal Garante della Privacy con provvedimento del 29/04/04;
3. **DI** dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Antioco Giuseppe Manca

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Marco Arrù